

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1295-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, firmato a Kuala Lumpur il 4 gennaio 1988

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Nella prospettiva di una più accentuata diversificazione dell'interscambio e della valorizzazione di un più ampio quadro delle relazioni economiche bilaterali, è stato firmato a Kuala Lumpur, il 4 gennaio 1988, l'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti con la Malaysia.

La ratifica dell'Accordo assume un peculiare significato anche in considerazione delle confermate potenzialità di crescita economico-industriale della Malaysia nonché delle attese opportunità che tale sviluppo sembra in grado di offrire ai nostri operatori, interessati ad una più incisiva presenza su quel mercato.

In tale specifico contesto, l'Accordo è volto a porre in essere un sistema integrato di tutela e garanzia del flusso degli investimenti di cui risulterà opportuna la finalizzazione.

Gli indicatori più aggiornati della congiuntura economica della Malaysia confermano, in effetti, uno stato di generalizzato recupero, avviato sin dal 1987.

Il Paese ha indubbiamente beneficiato della rivalutazione dei prezzi all'esportazione di alcune materie prime prodotte - ad eccezione del petrolio - con conseguenti concreti riflessi sulle bilance commerciali e dei pagamenti.

Tale *trend* positivo è sostenuto da un elevato tasso di sviluppo della produzione industriale, anche a seguito di un processo di ampia riconversione che ha privilegiato la media-piccola industria, particolarmente assistita dagli investimenti stranieri.

Il dispositivo dell'articolo 1 include alla voce «investimento» un largo spettro di possibili impieghi patrimoniali talchè risulta garantito, nella misura più congrua, il quadro di tutela prefigurato dall'Accordo.

Viene consentita, altresì, la possibilità di investimenti entro i limiti delle rispettive

acque territoriali e del loro sottosuolo su cui le Parti esercitano la propria sovranità, conformemente al diritto internazionale.

L'articolo 3 introduce la clausola della Nazione più favorita, con i consueti limiti. Le disposizioni centrali risultano inserite negli articoli 5, 6, 7, che disciplinano rispettivamente le ipotesi di indennizzo in caso di danno conseguente ad evento bellico o stati di emergenza; le espropriazioni ed altre misure similari; il libero trasferimento, senza indebito ritardo, dei proventi connessi con l'investimento, ivi compresi gli introiti rappresentati dagli stipendi, previa deduzione delle tasse e dei relativi oneri di sostentamento.

Le modalità di risoluzione delle eventuali controversie sono esplicitate dagli articoli 10 ed 11.

Dall'attuazione dell'Accordo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato. Ed invero l'ipotesi d'indennizzi per perdite subite dagli investitori in Malaysia in caso di guerra o di altro evento di emergenza, anche ove si dovesse eccezionalmente verificare, dovrebbe essere fronteggiata nel quadro dei provvedimenti generali di finanziamento che vengono emanati in siffatte circostanze e postulano una loro specifica copertura.

Quanto al problema delle indennità in caso di espropriazione, è evidente che l'onere relativo, se e quando si dovesse verificare la fattispecie ipotizzata dall'Accordo, formerebbe oggetto del piano previsionale di finanziamento dell'ente espropriante.

Sulla base delle considerazioni esposte, la Commissione affari invita l'Assemblea ad autorizzare la ratifica dell'Accordo in oggetto.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

7 marzo 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PARISI)

15 febbraio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, firmato il 4 gennaio 1988 a Kuala Lumpur.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.